

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1951

COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

XLVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.	
Congedo:			
PRESIDENTE	485		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	485		
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510: Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-77-B)	486		
PRESIDENTE	486, 488		
DE' COCCI	486, 488		
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli interni</i>	486, 488		
LEONE GIOVANNI.	487, 488		
SPOLETI	488		
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	488		
PRESIDENTE	488		
Decreti legislativi: (Discussione sulla ratifica con modificazioni e rinvio): 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045; Istituzione degli enti comunali di consumo e concessione di relativi finanziamenti. (520-49)	488		
PRESIDENTE	488, 490, 491		
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	488, 491		
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli interni</i>	490, 491		
		PAG.	
		STUANI 490, 491	
		ALMIRANTE 491	
		<i>Decreti legislativi: (Discussione e ratifica):</i>	
		<i>5 agosto 1947, n. 778: Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; 19 ottobre 1947, n. 1262: (diniego di ratifica): Modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778. (520-86)</i>	491
		PRESIDENTE	491
		<i>Decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642: (Stralcio): Canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili. (520-127)</i>	492
		PRESIDENTE	492
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	492

La seduta comincia alle 9,40.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cappugi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bettinotti e Dossetti sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Mondolfo e Sullo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1951

Seguito della discussione sul disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510: Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-77-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1510, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 7 dicembre 1950, e modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato nella seduta del 3 maggio 1951.

Detta Commissione ha inserito un emendamento che, sostanzialmente, riconosce agli impiegati e agli ufficiali della polizia stradale il servizio precedentemente prestatato nell'ex milizia della strada.

La situazione è quella che già fu ampiamente dibattuta quando venne discussa per la prima volta la ratifica di questo decreto legislativo. Allora, vi furono proposte di emendamenti da parte della nostra Commissione analoghe a quelle presentate al Senato, proposte che non furono poste, però, in votazione, per assenza del presentatore.

Praticamente, dato che vi è ora la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, sarei d'opinione di approvare senz'altro la modifica apportata dal Senato.

DE' COCCI. Mi associo alla relazione dell'onorevole Presidente ed auspico la approvazione del testo del Senato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Ricordo alla Commissione che, nella seduta del 7 dicembre 1950, nella quale fu approvata la ratifica pura e semplice del decreto in esame, il Ministro Scelba si dichiarò contrario a tale emendamento.

Anche al Senato, a questo proposito, si verificò una discussione approfondita e contrastata.

L'opposizione del Ministero dipende da diverse circostanze. E da notare innanzi tutto che, allorché la milizia stradale venne disciolta, i suoi componenti non vennero trasferiti in alcun altro corpo. Quando essa fu ricostituita, i primitivi componenti furono ammessi ad un concorso, onde poter accedere alla polizia in genere. Perciò, il rapporto di impiego di tali dipendenti dalla antica milizia della strada venne risolto completamente; fu solo concessa loro la possibilità, in base ad un concorso *ex novo*, di poter accedere nella polizia.

Viceversa, con la modifica apportata dal Senato si vorrebbe che a questo personale, che ha sostenuto il concorso (si tratta di 2300 unità e non di tutto il personale), fosse computabile, ai fini dell'avanzamento l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno dei ruoli di provenienza.

Inoltre — se non erro — sono ancora in corso dei provvedimenti di liquidazione a questo personale, sia a quello che ha sostenuto e sia a quello che non ha sostenuto il concorso. Quindi, i rapporti patrimoniali, dipendenti dal fatto di avere appartenuto alla disciolta milizia, sono stati garantiti; cosicché non si viene a perdere, né il diritto alla pensione, né quello ad altre indennità eventuali.

Questo personale, ripeto, per aver sostenuto un nuovo concorso, ha risolto il precedente rapporto di impiego, e non è giusto che venga ad acquistare una anzianità di grado (che si riferisce ad un rapporto di impiego precedente che è stato risolto) tale che potrebbe eventualmente danneggiare coloro che fanno parte del corpo di polizia a cui hanno concorso.

Al Senato gli emendatori hanno insistito particolarmente sul fatto che la P.A.I. aveva avuto un altro trattamento, nel senso che il suo personale, allorché questo organismo fu sciolto, era stato immesso nel corpo di polizia. Ciò è vero perché, allora, non vi fu concorso, e tutta la P.A.I. passò senz'altro e interamente nella polizia.

E da osservare, però, che i componenti della disciolta milizia stradale non passarono direttamente nel corpo di polizia, perché soltanto una parte di questo personale poté accedervi, e soltanto mediante concorso. Del resto, anche per i componenti della P.A.I., allorché passarono nella polizia, fu stabilito che essi conservavano il grado e la relativa anzianità, ma prendevano posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui venivano inquadrati.

Perciò, in definitiva, contro la tesi degli emendatori, occorre considerare che la disciolta milizia stradale passò, in parte, mediante concorso, nella polizia generale, mentre ciò non accadde per la P.A.I., per i cui componenti non vi fu concorso, ma un passaggio in blocco. Inoltre, come ho detto, i componenti della P.A.I. hanno preso il posto in graduatoria dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui sono stati inquadrati.

Ora, applicando l'emendamento proposto dal Senato, si potrebbe venire eventualmente a ledere i diritti acquisiti dei componenti originari del corpo di polizia.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1951

Io posso apprezzare un sentimento di moralità e di equità, ma occorre tener presente i diritti del personale appartenente ai reparti del corpo di pubblica sicurezza, diritti che devono essere tutelati. Perciò, io ritengo che la modifica apportata dal Senato non possa essere accettata.

LEONE GIOVANNI. Vorrei sottoporre alla Commissione pochissimi rilievi in dissenso all'opinione espressa, con l'abituale senso di serenità e moderazione, dall'onorevole Sottosegretario.

L'onorevole Sottosegretario ha detto:

1°) non si tratta di un rapporto di impiego continuato che noi dobbiamo disciplinare, ma di un rapporto di impiego che si è inserito, in un certo momento e successivamente, in una nuova organizzazione di questa polizia stradale;

2°) il riferimento alla equità del trattamento usato alla P.A.I. non è esatto in quanto la legge che disciplina l'inquadramento della P.A.I. nell'organismo della pubblica sicurezza, mantiene distinta l'anzianità nei confronti degli altri appartenenti alla pubblica sicurezza.

Il primo argomento io lo rettifico in questo senso. Se ci si trovasse davanti ad un organo giurisdizionale come il Consiglio di Stato, i rilievi fatti avrebbero potuto valere. Cioè, se un componente della disciolta milizia stradale adisse il Consiglio di Stato per chiedere il riconoscimento della sua anzianità, il Ministero potrebbe ben dire che il rapporto di impiego con la disciolta milizia stradale è stato rescisso e che, successivamente, alcuni ex appartenenti, con concorso, sono entrati nei quadri. Noi, però, in sede legislativa, (ed il Parlamento deve proprio risolvere le questioni di giustizia e di onestà legislativa che gli organi giurisdizionali non potrebbero risolvere perché vincolati dalle norme di legge esistenti nella specie) dobbiamo esaminare realmente qual'è la situazione. Per quanto si riferisce alla P.A.I., senza voler fare questioni di carattere politico che sarebbero fuori luogo, è noto che essa rivestiva carattere integralmente politico, e tuttavia i suoi membri furono immessi, senza soluzione di continuità, nella pubblica sicurezza. Al contrario, i membri dell'ex milizia stradale, organo eminentemente tecnico sono stati trasferiti in un primo tempo all'Arma dei carabinieri e, successivamente, estromessi anche da quella.

In un tempo successivo ancora, ispirato forse ad un maggior senso di giustizia, il Governo accettò gli ex militi della strada negli

organi di pubblica sicurezza con gli stessi compiti e la stessa organizzazione che il corpo aveva durante il periodo fascista, ma condizionò tale loro inquadramento al superamento di un concorso interno.

A proposito di questo concorso, si potrebbe osservare pregiudizialmente che tale non può essere considerato, in quanto non vi fu possibilità di accesso da parte di tutti, anche estranei al corpo stesso. Il senatore Bosco, anzi, affermò, in sede di discussione di questo disegno di legge al Senato, che questa specie di concorso ebbe esclusivamente lo scopo di effettuare una certa epurazione di carattere politico nei confronti di alcuni elementi dell'ex milizia stradale. Cosicché, onorevoli colleghi, anche sotto questo aspetto, la Commissione può essere più che tranquilla, perché il corpo in esame è stato sottoposto addirittura a due epurazioni, cioè a quella normale davanti alla commissione apposita, ed una seconda volta in sede di concorso.

A coloro, dunque, che, avendo superato il concorso, furono immessi nel nuovo organismo della polizia stradale (che, ripeto, rispecchia la preesistente milizia, sia per quanto riguarda i quadri, che per l'organizzazione e le funzioni) fu concessa l'anzianità a decorrere dal giorno in cui fu superato il concorso stesso, senza considerazione alcuna per il servizio prestato presso la milizia della strada e per la conseguente anzianità maturata. È evidente, quindi, la sperequazione di trattamento fra gli ex appartenenti alla P.A.I. e gli ex militi della strada. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario secondo cui, essendo stato sciolto il corpo, ogni rapporto di impiego deve considerarsi interrotto, avrebbe valore se fossimo davanti al Consiglio di Stato: mentre noi, onorevole Bubbio, siamo un organo legislativo e a noi spetta di fare giustizia dove ne ravvisiamo la necessità, per cui la sua obiezione non può essere considerata valida *de jure condendo*, tanto più che, opportunamente, agli ex militi della strada è stato imposto, all'atto di essere inquadrati nel nuovo corpo, di restituire la modesta liquidazione che avevano percepito.

Il secondo argomento sul quale l'onorevole rappresentante del Governo ha basato le sue argomentazioni è costituito dal fatto che gli ex appartenenti alla P.A.I., pur mantenendo il grado e l'anzianità maturata, hanno preso posto dopo l'ultimo pari-grado nei diversi ruoli in cui sono stati inquadrati. Evidentemente, però, la stessa norma sarà fissata anche per gli ufficiali della milizia della strada, in quanto essi non vorranno scavalcare gli

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1951

ufficiali della pubblica sicurezza che si trovano nello stesso ruolo e che hanno la medesima anzianità.

Ritengo, pertanto, che la Commissione possa con sicura coscienza accettare gli emendamenti approvati dal Senato, che compiono veramente un'opera di giustizia sostanziale e di perequazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Pur aderendo in certa misura alle considerazioni esposte dall'onorevole Leone, affermo che non mi persuade completamente il paragone tra gli ufficiali della ex P.A.I. e quelli del corpo di polizia stradale. Tuttavia, penso che un punto di intesa potremmo fissarlo apportando alla legge un emendamento nel senso di stabilire, esattamente com'è stato fatto per gli ufficiali della P.A.I., che, anche gli ex appartenenti alla milizia stradale, vengano a porsi dietro l'ultimo ufficiale del ruolo di pubblica sicurezza di pari grado e di pari anzianità. Ritengo che un emendamento siffatto verrebbe a perequare pienamente le sorti dell'uno e dell'altro corpo, completando quell'opera di giustizia cui faceva riferimento l'onorevole Leone.

Da parte sua, il Governo potrebbe studiare una formulazione opportuna dell'emendamento stesso, anche d'intesa con il presidente della Commissione e con lo stesso onorevole Leone, per cui chiedo una breve ed ultima sospensiva di otto giorni.

Pregherei vivamente la Commissione di aderire a questa mia proposta, anche per evitare che il Governo sia costretto a valersi dei diritti riservatigli dall'articolo 72 della Costituzione, richiedendo la rimessione del provvedimento per la discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. Credo che la proposta dell'onorevole Sottosegretario possa essere accolta per due ragioni: 1°) perché un emendamento come quello da lui auspicato stabilirebbe con maggior chiarezza il posto che verrebbero ad occupare gli ex appartenenti alla milizia stradale, mentre l'attuale formulazione della legge in proposito è evidentemente lacunosa; 2°) perché con ciò si evita il pericolo di rinviare la soluzione del problema *sine die*, come avverrebbe se il Governo si avvalessse, come suo diritto, della norma dell'articolo 72 della Costituzione.

LEONE GIOVANNI. Non ho difficoltà ad accettare il rinvio proposto dall'onorevole Sottosegretario.

DE' COCCI. Mi permetto far notare, sia puré solo per accenno, che un trattamento ispirato ad un uguale senso di giustizia non è stato usato nei riguardi degli elementi della

ex milizia portuaria, che pure adempivano funzioni prettamente tecniche.

SPOLETI. Effettivamente questi sono stati completamente sacrificati e sarebbe, pertanto, opportuno rivederne la posizione.

DE' COCCI. Io esprimo senz'altro un voto formale, affinché sia riesaminata la posizione degli appartenenti all'ex milizia portuaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è, su richiesta del Governo, rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520.

Continuiamo l'esame e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90 e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti. (520-49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. I due decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernono rispettivamente l'istituzione degli enti comunali di consumo, e la concessione dei relativi finanziamenti.

Il primo dei due decreti legislativi, nell'istituire obbligatoriamente, per i comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, gli enti comunali di consumo, enti con gestione autonoma aventi funzioni essenzialmente calmieratrici, affidava ai medesimi il compito di provvedere al reperimento e all'approvvigionamento dei prodotti e delle derrate non razionate di più largo consumo e alla loro distribuzione ai consumatori a prezzo di costo, maggiorato delle sole spese di gestione.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1951

Successivamente, il decreto legislativo n. 1045, estese l'attività di tali enti anche ai generi di maggiore consumo ancora sottoposti a razionamento, previa autorizzazione dell'Alto Commissario per l'alimentazione.

Per assicurarsi il finanziamento necessario al loro funzionamento, gli enti dovevano promuovere trattative con le aziende di credito e gli istituti di risparmio, onde ottenere la concessione di mutui con aperture di credito in conto corrente. Per facilitare il finanziamento, fu prevista, da parte dello Stato, la garanzia, prima in forma sussidiaria e nella misura del 60 per cento, e successivamente, con il secondo dei due decreti legislativi, in forma solidale e nella misura del 70 per cento.

Su 140 enti funzionanti fino al 1949, solo venti si avvalsero della garanzia statale, e cinque soltanto della garanzia nella forma solidale.

Queste cifre valgono a dimostrare che, in fondo, questi istituti, benché a prima vista sembrano avere una grande importanza, nella pratica hanno avuto una scarsa applicazione.

Gli enti comunali di consumo hanno svolto un'azione veramente benemerita, a tutti nota, contro la speculazione, soprattutto in particolari momenti; ma essi hanno avuto una vita difficile, soprattutto per la diffidenza delle aziende di credito, nonostante le chiare disposizioni che prevedevano la garanzia statale.

In sede di ratifica, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ha proposto alcuni emendamenti suggeriti dalla mutata situazione attuale: emendamenti la cui approvazione è ritenuta dai predetti Ministeri piuttosto urgente, soprattutto a causa dei dissesti finanziari verificatisi nella gestione di diversi enti comunali di consumo, con il conseguente obbligo dello Stato di sostituirsi ad essi nei rapporti con gli istituti di credito finanziatori, a favore dei quali era stata accordata la garanzia prevista dal decreto legislativo n. 1045.

Pertanto, i Ministeri interessati ritengono che l'erario, vista la cattiva prova data da queste norme, non debba assumere ulteriormente degli impegni a favore degli enti comunali di consumo, onde evitare nuovi oneri e rischi; e ritengono, del pari, che la facoltà di concedere garanzie sia revocata e, quindi, vengano revocati i controlli previsti sulla gestione conseguente alle predette garanzie.

Quindi, le garanzie e le forme di controllo esistenti vengono mantenute soltanto in via transitoria per gli enti cui è stata concessa la garanzia statale. Di conseguenza, l'obbligatorietà dell'istituzione degli enti comunali di

consumo, nei comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, viene soppressa. L'istituzione resta puramente facoltativa; questa verrebbe sottoposta alla valutazione della amministrazione interessata e della Giunta provinciale amministrativa, che dovrà approvare le deliberazioni.

Do, pertanto, lettura del testo degli emendamenti proposti, già disposti nel coordinamento necessario per la formulazione definitiva della legge di ratifica:

ART. 1.

« I decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, sono ratificati con le seguenti modificazioni:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, è sostituito dal seguente:

« Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i comuni possono istituire Enti di consumo.

« L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale, mediante deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione, ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

« È consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo quarto del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

« All'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è aggiunto il seguente comma:

« I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati ».

« Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, sono sostituiti dal seguente:

« Gli Enti comunali di consumo hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1951

« Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, e gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, sono abrogati ».

ART. 2.

« A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti comunali di consumo sono applicabili, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale, le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, contenute nel Titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

ART. 3.

« Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garanzia statale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, restano applicabili transitoriamente, fino al termine della garanzia medesima, le disposizioni contenute nell'articolo 4 del suddetto decreto legislativo, e gli Enti medesimi continueranno a comunicare i propri rendiconti annuali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, anche al Ministero del tesoro ».

ART. 4.

« Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla già concessa garanzia statale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

« Il fondo di cui al precedente comma deve essere utilizzato per il pagamento delle quote di ciascun mutuo, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di concessione della garanzia ».

ART. 5.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con le disponibilità residue iscritte, in dipendenza dell'autorizzazione avutane con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, al capitolo 789 aggiunto del bilancio del Ministero del tesoro « Sovvenzioni ad Enti per conto dello Stato nelle spese di impianto di ristoranti popolari ».

« La suddetta somma di lire 600 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria « spese effettive ».

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Questa è la sostanza dei vari emendamenti.

Io richiamerei, inoltre, l'attenzione sull'opportunità di un ulteriore emendamento da apportare all'articolo 3, lettera c), dove si parla di un rappresentante dei consumatori designato dalla Camera provinciale del lavoro. Dato che non esiste più l'unità sindacale, e poiché occorre raggiungere l'effettiva rappresentanza dei lavoratori, proporrei di sostituire quella dizione con la seguente: « Da due rappresentanti dei lavoratori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Non posso che aderire alle proposte dell'onorevole relatore. Tutti gli emendamenti, del resto, sono stati concordati con il Ministero del tesoro, e si dimostrano, per esperienza, più che necessari.

STUANI. Per parte nostra, siamo contrari alla soppressione delle garanzie che lo Stato concede a questi enti comunali, in quanto, se può essere vero che, in qualche caso, lo Stato ha subito delle perdite per aiutare questi enti, è pur vero — ed è risultato dalla stessa relazione — che molti benefici sono stati arrecati da questi enti alle popolazioni in momenti difficili, ed altri potranno arrecarne in futuro. Inoltre, se qualche ente ha lamentato una gestione passiva, ciò fu dovuto ad una situazione contingente. Esso doveva sostenere disoccupati, che generalmente non avevano la possibilità di fare rimborsi, in quanto non possedevano nulla. Del resto, lo Stato non perde che somme minime per il funzionamento di questi organismi, che sono destinati alla tutela dei consumatori, e pertanto, è suo dovere il continuare a mantenerli in vita. Si consideri che, nelle città superiori ai 200 mila abitanti, il fenomeno dell'indigenza è ancor più doloroso che nelle campagne. Togliendo completamente le garanzie, lo Stato verrebbe meno ai suoi doveri. Comunque, noi siamo assolutamente contrari alla proposta, e vorremmo che la Commissione esaminasse a fondo la questione, essendo bene a conoscenza della quantità delle perdite che ha incontrato lo Stato. Se queste perdite si limitano a pochi milioni, non è il caso di procedere alla soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole Stuani è, dunque, contrario solo alla cessazione dell'integrazione da parte dello Stato, e non anche alla facoltatività e alla integrazione della rappresentanza dei lavoratori.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1951

Su questo punto, sarebbe opportuno conoscere, con elementi precisi, a quanto è ammontata la perdita dello Stato. Se essa fosse lieve, la garanzia si potrebbe anche mantenere.

DE' COCCI, *Relatore*. Anch'io avevo qualche dubbio in ordine alle considerazioni esposte dall'onorevole Stuani; però, non mi ero soffermato a considerarlo più specificatamente, date le cifre esposte.

In conclusione, in tanti anni, solo venti enti hanno chiesto la garanzia statale, e, negli ultimi tempi, ciò non si è più verificato.

Inoltre, negli emendamenti sono previste disposizioni transitorie che lasciano in vita la garanzia per quegli enti comunali di consumo che già se ne sono avvalsi.

STUANI. Non comprendo perché si debba sopprimere una legge che lascia la facoltà di chiedere queste garanzie, quando, in futuro, la situazione potrebbe esigere un ampliamento di tale forma di aiuti.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche istituire una eventuale forma di garanzia facoltativa da parte dello Stato. Comunque, domani, vi potrebbe essere necessità di istituire enti di consumo e farli sovvenzionare dallo Stato, ed ora, con queste norme, si verrebbe a pregiudicarne la possibilità.

Stando così le cose, proporrei un rinvio della discussione, per un maggiore approfondimento del problema.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Attualmente esiste ancora la facoltatività. Ora, però, il Governo fa presente che, essendo impegnato a fronteggiare queste garanzie per un importo di 600 milioni, non ritiene più necessario procedere per questa strada. Del resto, si sa che gli enti di consumo sono appena 140; e ciò dimostra anche che è venuta meno la finalità cui erano destinati. A questa finalità, infatti, si è provveduto attraverso i C.R.A.L., le cooperative e gli spacci.

Quindi, riterrei che sarebbe opportuno approvare gli emendamenti proposti, in modo da chiarire la situazione attuale. In contingenze nuove, saranno anche rapporti nuovi che noi potremo creare, con nuova legge, onde potenziare queste garanzie.

ALMIRANTE. Concordo con la proposta di rinvio dell'onorevole Presidente. Mi sembra anche che l'argomentazione ora adottata dall'onorevole Sottosegretario la rafforzi, una volta affermato che la facoltatività della concessione già esiste. Ed allora perché toglierla senza un preventivo e più completo esame della questione? Tanto più che vi è una con-

siderazione politica: siamo in periodo di elezioni amministrative; una misura di questo genere, adottata fra un turno e l'altro delle amministrative, può dare l'impressione di una intenzione che, indubbiamente, non è quella dei proponenti e tanto meno la nostra, approvando in questo momento una simile disposizione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Trattasi — ripeto — di 140 enti in tutto, ed è desiderio del Ministero del tesoro liquidare questa partita che, impegnando 600 milioni, rappresenta una incognita. Comunque, concordo su di un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la discussione del presente disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali e, in genere, dagli Enti di diritto pubblico; e sul diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico. (520-86).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali e, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del suddetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Riferirò io stesso brevemente.

Trattasi della ratifica del decreto legislativo che concesse aumenti a tutti gli impiegati dello Stato ed enti pubblici, e del diniego di ratifica della variante a quel decreto legislativo, in base alla quale l'integrazione dello Stato si riferiva semplicemente agli enti a totale carico dello Stato, e non agli enti il cui bilancio fosse a parziale carico dello Stato.

È chiaro come non si possa, oggi, ratificare tale modifica.

Questi enti, in mancanza dell'integrazione da parte dello Stato, non hanno aumentato gli

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1951

stipendi dei loro impiegati nella proporzione in cui li ha aumentati lo Stato; o meglio, li hanno aumentati nella proporzione della parte a carico dello Stato. Ora, ripeto, la cosa è talmente illogica, che lo stesso Ministro La Malfa, che si è occupato della questione, si è pronunciato affermando l'opportunità di negare la ratifica a quel decreto legislativo che limitava l'intervento dello Stato. Quindi, il provvedimento in esame stabilirebbe una perequazione, per cui tutti gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici hanno diritto ad un uguale aumento di stipendio. Noi neghiamo, dunque, la ratifica a quella limitazione che è stata fatta dal decreto legislativo 19 ottobre 1947. Dall'espressione « a totale carico dello Stato », noi aboliamo l'aggettivo « totale »; il rimanente testo rimane immutato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendovi osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è ratificato ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, n. 1262, non è ratificato ».

(È approvato).

ART. 3.

« Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la disciplina sancita dagli articoli 10 e 11 del predetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per la materia contemplata negli articoli medesimi, è abrogata ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili. (520-127).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle poste e telecomunicazioni ha proposto lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del de-

creto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente i canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-127.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali e, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali e, in genere, dagli enti di diritto pubblico » (520-86):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ambrosini, Bazoli, Bennani, Bianco, Cavallari, Cerabona, De Michele, De' Cocci, Fabriani, Geraci, Giordani, Latorre, Lozza, Migliori, Molinaroli, Mondolfo, Natali Ada, Notarianni, Rapelli, Reali Pietro, Resta, Spoleti, Stuani, Sullo.

Si è astenuto:

Germani.

È in congedo:

Cappugi.

La seduta termina alle 10,50.